

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2239

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2003

—————

Istituzione dell’Ordine di San Michele Arcangelo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le numerose onorificenze attribuite al personale militare, sia ufficiale che sottufficiale, in servizio nelle Forze armate italiane, la Medaglia mauriziana al merito per dieci lustri di servizio militare rappresenta oggi uno fra i più prestigiosi ed ambiti vettori di «gratitudine patria». Tale prestigiosa onorificenza, che trova espressione giuridica in uno specifico decreto presidenziale, manifestata formalmente in apposito brevetto firmato dal Ministro della difesa, era attribuita anche ai militari appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già inquadrato nelle Forze armate.

Con la legge 1 aprile 1981, n. 121, fu istituito il primo Corpo di polizia civile ad ordinamento speciale denominato oggi Polizia di Stato, prima espressione di riforma delle Forze di polizia.

In seguito, analoghe riforme hanno interessato il Corpo degli agenti di custodia - ora Polizia penitenziaria - ed il Corpo forestale dello Stato, tutte Forze di polizia finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, fermo restando i rispettivi ordinamenti.

In seguito alla perdita dello status militare, gli appartenenti alle predette Forze di polizia sono stati privati della possibilità di ottenere l'onorificenza *de quo*.

Ciò premesso, si ravvisa la necessità di istituire per gli appartenenti alle Forze di polizia civili ad ordinamento speciale:

- Polizia di Stato,
- Polizia penitenziaria,
- Corpo forestale dello Stato,

una nuova analoga onorificenza denominata «Medaglia dell'Ordine di San Michele Arcangelo, per 10 lustri di servizio benemerito in polizia».

L'ispirazione a San Michele Arcangelo, quale patrono dell'ordine, deriva dalla considerazione attribuita da tutti i popoli cristiani alla lotta contro le forze del Male, e dal ruolo di S. Michele Arcangelo come avversario del demonio, vincitore dell'ultima battaglia contro Satana e i suoi sostenitori. L'Arcangelo Michele era già considerato degli Ebrei come Principe degli Angeli, protettore del popolo, simbolo dell'assistenza divina, capo supremo dell'esercito celeste che difende i deboli e i perseguitati. Nell'iconografia, sia orientale che occidentale, San Michele Arcangelo è rappresentato come un combattente, vestito di colore rosso e bianco e con la spada o lancia nella mano; sotto i suoi piedi il dragone, cioè il male, sconfitto dal bene. La tradizione attribuisce quindi a San Michele il compito di medico celeste delle infermità degli uomini. Alla sua protezione già si affida la Polizia di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. E' istituito l'Ordine di San Michele Arcangelo, di seguito denominato «Ordine», comprendente l'unica classe di cavaliere.

Art. 2.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da quattro dirigenti generali in servizio o in quiescenza in rappresentanza delle Forze di polizia civili ad ordinamento speciale: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

3. Il presidente ed i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, e delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una medaglia d'oro riportante in effigie San Michele Arcangelo, recante sul retro lo stemma della Repubblica e la dizione: «Per dieci lustri di servizio benemerito in polizia».

2. L'insegna è sostenuta da un nastrino in seta a due bande uguali di colore bianco e rosso bordato di colore azzurro.

3. Le dimensioni dell'insegna e del nastro sono definiti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 4.

1. L'onorificenza è concessa ai dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti appartenenti alle Forze di polizia civili ad ordinamento speciale che hanno prestato quarantanove anni, sei mesi, un giorno di servizio di polizia, con giudizio «altamente commendevole»

2. In via transitoria, nel computo degli anni, riveste validità anche il servizio prestato precedentemente con status di militare, in seno alle Forze armate o ad altri Corpi armati dello Stato, per gli appartenenti al ruolo degli ufficiali, sottoufficiali, guardie o equiparati.

3. Sono servizi computabili ai fini della concessione dell'onorificenza:

a) il servizio di polizia effettivo, prestato anche all'estero o in missioni dell'ONU o dell'Unione europea;

b) il servizio militare di cui al comma due.

4. Al fine del computo degli anni necessari per il conferimento dell'onorificenza, sono previste le seguenti maggiorazioni:

a) una maggiorazione del 100 per cento dei periodi di direzione di uffici, reparti, enti e istituti, nonché dei periodi in cui sono state svolte attività di indirizzo e di coordinamento di più unità organiche di carattere organizzativo od operativo, ovvero di periodi di frequenza di corsi universitari di laurea, per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari;

b) una maggiorazione del 100 per cento dei periodi di direzione, comando o responsabilità di uffici, sezioni, posti di polizia o unità equivalenti, nonché dei periodi in cui sono state svolte attività di indirizzo o di coordinamento di unità operative, o è stata esercitata una supplenza di incarichi superiori, o un'attività di formazione o istruzione del personale, per gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti;

c) una maggiorazione del 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio al personale facente parte di equipaggi fissi di volo o di imbarco su natanti.

5. Sono esclusi dal conferimento dell'onorificenza:

a) coloro che hanno riportato, negli ultimi venti anni di servizio effettivo, il giudizio di «inferiore alla media» o «nella media» nelle schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi;

b) coloro che hanno riportato condanne penali;

c) coloro che hanno procedimenti penali o disciplinari in corso.

6. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, a richiesta dell'interessato, l'onorificenza è concessa al momento del collocamento a riposo per limiti di età al personale di cui al presente articolo, a condizione di aver maturato almeno quaranta anni di effettivo servizio di polizia.

Art. 5.

1. L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza, gli interessati devono presentare domanda ai Ministri di cui al comma 1, allegando copia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.350.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

